



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 12 febbraio 2007

Prot. 3966/PROD.COMM.

Al Comune di

Rif. prot. 30876 dd. 30/12/2006

Allegati:

Oggetto: L.R. 29/2005, artt. 74 e 76

Orari esercizi pubblici annessi a impianto
di distribuzione carburanti

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto alla scrivente Direzione un parere in merito all'orario che deve essere osservato da parte degli esercizi di somministrazione annessi ad un impianto di distribuzione carburanti, anche in caso di apertura del self – service.

Si rappresenta innanzi tutto che, se l'articolo 74 della L.R. 29/2005 contiene, definiamola così, una disciplina – quadro degli orari dei pubblici esercizi, tuttavia è possibile derogare alla stessa in virtù del successivo articolo 76, comma 1, il quale testualmente dispone che <<per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74>>.

Il quadro testé delineato rappresenta l'esplicitazione legislativa regionale di quanto contenuto nell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, dove è stabilito che il Sindaco <<coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici (...)>>.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, il Comune, con i propri atti di competenza (regolamento consiliare, ordinanza sindacale), consentirà che gli orari dei pubblici esercizi, annessi agli impianti di distribuzione di carburante, coincidano con gli orari degli impianti stessi (anche se si tratta di un impianto di distribuzione self-service, aperto 24 ore su 24): la facoltà attribuita dalla normativa sopra evidenziata permette che i Comuni, in piena ed autonoma discrezionalità, si autodeterminino come meglio credono nella materia della fascia oraria dei pubblici esercizi, sulla base di quella che risulta essere la loro realtà locale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr